COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

-----.------

Immediatamente Esecutiva

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91

Oggetto: **Contenzioso Lo Iacono -Spinella c/Comune di Marineo - Affidamento incarico Avv. Saverio Lo Monaco**

L'anno duemila dieci, il giorno otto del mese di Novembre, alle ore 17,50, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con l'intervento dei signori:

				Presente	Assente
1)	RIBAUDO	Francesco	Sindaco	X	
2)	MURATORE	Pietro	V. Sindaco		X
3)	COSTA	Angela	Assessore		X
4)	FRANCAVIGLIA	Salvatore	Assessore	X	
5)	BENANTI	Onofrio	Assessore	X	
6)	SCARPULLA	Anna	Assessore		X
7)	TRENTACOSTI	Salvatore	Assessore	X	

Presiede il **Sindaco rag. Francesco Ribaudo**

Partecipa il **Segretario Comunale dott. Antonino Macaluso**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* / ~~*contrario*~~ in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 6/11/10

Il Responsabile del Servizio

PROSPETTO CONTABILE

Categ.	Capitolo
Stanziamento originario	
Variazione in più/meno	
Variazione in più/meno	
Situazione risultante	
Somme impegnate	
Somme disponibili	
Somme che si impegna con presente	
Restano disponibili	

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* / *contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco

Visto l'atto di citazione dell'Avv.Antonia Zelia Pia Vitrano, nella qualità di rappresentante legale dei sigg Lo Iacono Francesco e Spinella M. Teresa, dinanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese –sez. Distaccata di Corleone, per l'udienza del 09/12/2010, notificato in data 12/07/2010, prot. n. 10815 del 12/07/2010;

Ritenuto che dall'esame degli atti, appare *prima facie* necessario che il Comune di Marineo si costituisca in giudizio e ritenuto che un' eventuale pronuncia definitiva di condanna dell'Ente, in contumacia, potrebbe determinare ipotesi di danno erariale;

Attesa l'inesistenza di specifiche figure professionali all'interno dell'Ente;

Ritenuto che l'incarico de quo può essere conferito all'Avv. Saverio Lo Monaco, con studio in Palermo Via Dei Biscottari n. 17, che all'uopo interpellato ha manifestato la propria disponibilità ad accettarlo, per un compenso di circa € 3.000,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge;

Visto lo schema di disciplinare di incarico legale, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione n. 87 del 03/11/2010, immediatamente esecutiva, con la quale è stato impinguato il competente capitolo;

Visto il bilancio del c.e.

Propone

Per le ragioni ed i motivi tutti riportati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:

Conferire incarico per la difesa dell'Ente nel giudizio instaurato dai sigg Lo Iacono Francesco e Spinella M. Teresa, dinanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese –sez. Distaccata di Corleone all'Avv. Saverio Lo Monaco, con studio in Palermo, Via Dei Biscottari n. 17;.

Autorizzare il sindaco a sottoscrivere per nome e conto del Comune di Marineo idonea procura al legale;

Approvare lo schema del disciplinare di incarico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dare atto che il conferimento dell'incarico, alle condizioni riportate alla Convenzione allegata alla presente, è subordinata all'accettazione da parte del Legale incaricato che all'atto del perfezionamento dell'incarico dovrà sottoscrivere.

Autorizzare il Responsabile AA.GG. alla sottoscrizione del suddetto disciplinare d'incarico;

Prenotare la somma di € 3.000,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge sul competente capitolo del bilancio di previsione del c.e..

Incaricare il responsabile del servizio all'assunzione del dovuto impegno di spesa.

La Giunta Comunale

Vista ed esaminata la superiore proposta;

Preso atto che la stessa risulta munita dei prescritti pareri;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare e fare propria la sopra riportata deliberazione.

LA GIUNTA

Stante l'urgenza, con successiva ed unanime votazione espressa in forma palese per alzata e seduta,

DELIBERA

dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to Ribaudo

L'Assessore anziano

F.to Trentacosti

Il Segretario Comunale

F.to Macaluso

Affissa all'albo pretorio il 14 NOV. 2010

Defissa il _____

Il Messo comunale

F.to _____

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo 14 NOV. 2010 senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

E' copia conforme per uso amministrativo

Li, 18 NOV. 2010

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

La presente delibera è immediatamente esecutiva

Li, 18 NOV. 2010

Visto: F:to Il Sindaco Ribaudo

F.to Il Segretario Comunale Macaluso

La presente delibera è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____

STUDIO LEGALE
Avv. BENEDETTO GAUDIANO
Palermo - Via Piersanti Mattarella, 3 - Tel. 091/3471199
Bisacquino - Via Caronna, 21 - Tel. 091/8352106

N. 10815

12 LUG. 2010

STUDIO LEGALE
Avv. Antonia Zelia Pia Vitrano
Viale Regione Siciliana n.2253, 90135 Palermo
Tel. /fax 091.6762241
e-mail: avv.vitrano.azp@legalmail.it
avv.vitrano.azp@gmail.com

COPIA

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE – SEZ. DISTACCATA DI CORLEONE

ATTO DI CITAZIONE

I sigg. **Lo Iacono Francesco**, nato a Marineo (PA) il 26.06.1925 (Cod. Fisc.: LCNFNC25H26E957O) e **Spinella Maria Teresa**, nata a Marineo (PA) il 23.05.1934 (Cod. Fiscale SPNMTR34E63E957O), entrambi n.q. di proprietari indivisi dell'immobile di seguito indicato, ed entrambi residenti in Palermo, Viale Regione Siciliana N.O. n.2217, rapp.ti e difesi dall'Avv. Antonia Zelia Pia Vitrano (c.f.: VTRNNZ76M46F205W) giusta mandato in calce al presente atto, ed elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. Benedetto Gaudiano (c.f. GDNBDT55E19A882Q) in Bisacquino (PA), via Caronna n.21, con possibilità per la cancelleria di inviare le comunicazioni destinate alla suddetta Avv. Antonia Zelia Pia Vitrano al n. di fax 091.6762241 o via mail all'indirizzo di posta certificata avv.vitrano.azp@legalmail.it o all'indirizzo e-mail avv.vitrano.azp@gmail.com;

CITANO

il **Comune di Marineo**, in persona del Sindaco pro tempore, dom.to in C.so dei Mille 127, 90035 Marineo, a comparire davanti al Tribunale Civile di Termini Imerese - sez. distaccata di Corleone, sezione civile e Giudice Unico a designare, per l'udienza e le ore legali del giorno **09.12.2010** che lo stesso terrà in aula di Sue ordinarie sedute presso il Palazzo di Giustizia ivi sito in Corleone Via G. Verdi, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, con avvertimento che non comparendo si procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni all'uopo premettendo che:

IN FATTO E DIRITTO

- gli odierni attori sono comproprietari indivisi e possessori dell'immobile sito in

Marineo, posto al piano terra di Via Bivona n. 35-37 e al piano primo e terra di C.so dei Mille n. 37-39, nonché proprietari indivisi anche dell'intera palazzina ivi insistente;

- detto immobile ha subito e continua a subire infiltrazioni umide con conseguenti danni che interessano i muri, le strutture portanti, i pavimenti e gli infissi;
- in data 12.03.2009 è stato depositato dinnanzi al Tribunale di Termini Imerese apposito ricorso per accertamento tecnico preventivo con tentativo di conciliazione ex art . 696 bis cpc al fine di individuare le cause dei danni subiti dagli odierni attori, il quantum dei danni e tentare la conciliazione;
- veniva così instaurato il procedimento portante il numero di ruolo rg. 415/09 nel corso del quale veniva nominato CTU l'Ing. Antonio Pilato il quale, all'esito delle operazioni peritali e dei successivi chiarimenti, ha dichiarato che le cause dei danni subiti dai sigg. Lo Iacono e Spinella sono da ascriversi al Comune di Marineo. Più in particolare il CTU ha precisato:

"Le infiltrazioni nel muro controterra sono state provocate da continui e prolungati apporti idrici, rifluiti dai cedimenti verificatisi nella pavimentazione stradale, e da un assetto stradale che sovraespone il fabbricato dei ricorrenti agli abbondanti flussi di acqua piovana che, a causa delle pendenze, scorrono nelle vicinanze del detto fabbricato. [la Via Bivona] è tale da raccogliere anche le acque piovane delle strade che stanno a monte. La sequenza fotografica (allegato n. 2), prodotta dai ricorrenti durante il sopralluogo, evidenzia il movimento dell'acqua piovana per effetto delle dette pendenze. Vi si notano marciapiedi in più parti sconnessi, altezze dei marciapiedi minime da essere facilmente superati dalle acque piovane, assenza di caditoie e di idonee cunette che impedirebbero accumuli di acqua piovana, flussi di acque superficiali che da una strada si riversano nell'altra più a valle e poi spostarsi, per effetto delle pendenze trasversali nel lato del fabbricato dei ricorrenti (pag. 4). Questi flussi che si muovono vicino al fabbricato dei ricorrenti (ripetuti a ogni stagione invernale), l'assenza di caditoie e cunette (che se esistenti faciliterebbero lo smaltimento), la minima altezza del marciapiede (che si lascia facilmente sommergere dalle acque piovane), l'esistenza dei cedimenti e microlesioni nella pavimentazione stradale e del marciapiede, sono tutti elementi favorevoli a caricare di liquidi il terrapieno e a provocare le infiltrazioni";

- a tal uopo si osserva che il manto bituminoso su via Bivona - posto in maniera non regolamentare e non riparato adeguatamente nel tempo – ha presentato per anni delle sconnessioni su cui facilmente si sono infiltrate le acque meteoriche provenienti dall'adiacente Via San Michele, agevolate, peraltro, dalla pendenza della strada stessa (così come rilevato dal CTU) e dalla mancanza, nonostante i numerosi solleciti al Comune, di un'idonea configurazione del marciapiedi (cfr. fotografie allegate - All.ti n. 2, n.16 nonché fotografie n. 13 e 14 della relazione di parte del 08.10.2008 e fotografie della successiva integrazione di CTP del 13.10.2009 allegate al fascicolo di parte del proc. 415/09). Solo successivamente al ricorso per accertamento tecnico preventivo il Comune di Marineo ha provveduto ad asfaltare il manto stradale limitatamente, però, ad una striscia di circa 60 cm dal lato dell'immobile degli odierni attori: tale opera pur riducendo le sconnessioni del manto stradale e le infiltrazioni, non è, però, sufficiente ad eliminare definitivamente le lamentate infiltrazioni ritenuto, peraltro, che il manto stradale risulta allo stesso livello del marciapiedi e dell'immobile de quo;
- nonostante l'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo de quo e l'indicazione analitica da parte del nominato CTU nei suoi chiarimenti circa le cause delle infiltrazioni lamentate dagli odierni attori, il Comune di Marineo, non ha mai provveduto a porre in essere le opere necessarie per evitare definitivamente il protrarsi delle infiltrazioni delle acque piovane che, non ben canalizzate, vengono convogliate sulla Via Bivona scorrendo proprio sul prospetto dell'immobile de quo e vi si infiltrano. Tra le varie opere, infatti, il Comune di Marineo dovrebbe, ad esempio, creare una doppia cunetta o un cunicolo con griglia carrabile soprastante, rifare la pavimentazione in conglomerato bituminoso previa scarifica di quella vetusta esistente al fine di ripristinare la quota originaria della strada e, soprattutto, verificare le pendenze della stessa in modo da allontanare le acque dalle murature dei fabbricati.

Vanno, infine, ricostruiti i marciapiedi della Via Bivona a confine con la Via San Michele. Di tutto ciò nulla ad oggi è stato fatto dal Comune;

- i danni subiti dagli attori, così come verificati dal CTU alla data dei sopralluoghi effettuati il 28.07.2009, sono stati quantificati in €. 16.000,00 per le opere di ripristino dello stato dei luoghi, oltre €. 1.650,000 (per mancata acquisizione del canone da novembre 2008 a settembre 2009) e €. 150,00 mensili (da ottobre 2009 fino all'effettivo ripristino);
- nel corso del procedimento per ATP questa difesa depositava delle osservazioni alla CTU nelle quali si metteva in evidenza come il CTU non avesse, però, quantificato i costi per il rifacimento dei pavimenti e degli infissi dell'immobile de quo, nonché per la bonifica delle pareti e di tutte quelle parti dell'immobile inevitabilmente ammalorate dalle continue infiltrazioni subite, motivo per cui all'esito della CTP il danno complessivo risultava ammontare a €. 30.000,00. Il CTU, invece, si è limitato a chiarire che egli aveva ritenuto che la sostituzione dei pavimenti rientrasse nella voce "varie ed eventuali", mentre per gli infissi ha ritenuto che si potesse provvedere a riparazione e non a sostituzione. Per le rimanenti opere non stimate dal CTU si precisa che questi non ha valutato che l'immobile si è ammalorato a causa delle subite infiltrazioni e le arti ammalorate vanno bonificate, né ha mai preso in considerazione quei danni che, presenti nella scala di accesso al primo piano (di cui gli odierni attori sono pure comproprietari indivisi), interessano quindi anche il sottoscala presente all'interno dell'appartamento sottostante, con inevitabile rischio per l'incolumità degli attori a causa delle lesioni ivi presenti;
- nonostante quanto sopra, *pro bono pacis*, nel corso del citato giudizio gli odierni attori hanno sempre manifestato la propria intenzione di conciliare (cfr. **All. 5**) e anche dopo l'esito procedimento tecnico preventivo *de quo*, questa difesa inviava all'odierno convenuto una lettera di messa in mora con la quale si invitava e diffidava il Comune di Marineo ad immediatamente eliminare le cause dei citati danni, così come indicate

dal CTU nella sua relazione e successivi chiarimenti (ritenuto che, finché non verrà eliminata la causa dei lamentati danni, gli odierni attori non potranno nemmeno ripristinare lo stato dei luoghi), nonché lo si invitava e diffidava al pagamento delle minori somme stimate dal CTU (e non quelle che realmente gli attori dovrebbero andare a sostenere per i motivi sopra indicati) oltre alle somme per il mancato godimento dell'immobile (sempre stimate dal CTU), il tutto oltre alle spese di CTU, le spese di CTP e le spese legali (cfr. lettera che si allega – **All. 4**);

- ad oggi il Comune di Marineo non ha fornito alcun riscontro persistendo in una condotta assolutamente omissiva e non curante dei diritti degli odierni attori i quali negli ultimi anni hanno invano più volte sollecitato il Comune al fine di porre rimedio ad una situazione ormai insostenibile (l'immobile non è più abitabile a causa dello stato insalubre che si è creato) e ottenere il giusto risarcimento dei danni;
- si osserva, peraltro, che dalla data dei sopralluoghi avvenuta il 28.07.2009, stante la mancata messa in opera dei lavori necessari per eliminare le cause dei danni lamentati, l'immobile de quo ha subito un ulteriore aggravamento per cui alcuni danni, che secondo il CTU si sarebbero potuti ripristinare con una riparazione (ad esempio degli infissi), oggi inevitabilmente necessitano di una completa sostituzione;
- nell'ultimo anno, infatti, a causa delle ulteriori copiose piogge, i danni lamentati dai ricorrenti si sono ulteriormente aggravati (non è, ad esempio, possibile riuscire nemmeno a chiudere gli stipiti che sono stati già più volte "limati" per consentire di aprirli e chiuderli: essi ormai necessitano di essere sostituiti);
- l'immobile de quo presenta i seguenti danni: a) ampie zone di degrado nella parti basse delle murature, dell'intonaco e della malta di unione del pietrame, con perdita di coesione tra gli stessi elementi; b) sconnessione dei pavimenti; c) presenza di lesioni sulle murature portanti e sugli architravi con sconnessione delle aperture; d) rigonfiamento degli stipiti e delle parti strutturali delle aperture in legno con

sconnessioni e difficoltà di chiusura; e) infiltrazioni umide con ampie zone degradate e presenza di lesioni, nella zona del sottoscala, con perdita della capacità portante della stessa; f) lesioni nei gradini e in tutte le parti in marmo dell'immobile; g) danni agli infissi;

- lo stato dei luoghi sopra descritto, oltre a non consentire agli odierni attori il godimento e possesso dell'immobile in questione a causa dell'oramai insalubre ambiente creatosi e dei danni a livello strutturale che rendono non sicuro l'immobile, ha implicato anche un peggioramento delle condizioni di salute del sig. Lo Iacono, il quale, affetto da problemi respiratori (ha un solo polmone) e cardiaci, nonché dal morbo di Parkinson, quotidianamente soffre per la situazione creatasi con conseguenti gravi difficoltà respiratorie, stati di ansia e, in generale con notevole aumento dei problemi connessi alla sue patologie (cfr. **All. 20** del fascicolo di parte rg. 415/06), non potendo vivere nel proprio paese di origine (dalle dimensioni più piccole e più agevoli per una persona anziana), costretto di fatto a rimanere in una città caotica come Palermo, dove egli ha pochi punti di riferimento;
- va, peraltro, posta in rilievo la condotta di controparte che, nonostante l'esito del menzionato procedimento per accertamento tecnico preventivo, non ha manifestato alcuna intenzione di addivenire ad una conciliazione a seguito della esperita CTU (gli odierni attori hanno, invece, sempre manifestato la propria disponibilità a conciliare – cfr. anche **All. 5 e 4**). A ciò si aggiunga che numerose sono state le richieste di risarcimento formulate nel tempo dagli odierni attori (cfr. **All.ti 6,7,8**) ancor prima del suddetto procedimento e in ultimo reiterate con la lettera del 12.02.2010 (cfr. **All. 4**) - successiva all'accertamento tecnico preventivo - ma nonostante tutto e, nonostante il CTU abbia effettuato una valutazione dei danni in misura inferiore a quella effettiva, ad oggi il Comune di Marineo persiste nella sua condotta omissiva non provvedendo a porre in essere le opere necessarie per non aggravare i danni degli attori, né si fa

parte diligente per risarcire quelli già causati. Comportamento, quello di controparte, che si auspica sia oggetto di valutazione da parte di Codesto Tribunale.

Ritenuto che a causa dell'inerzia del Comune di Marineo i danni, come sopra anticipato, hanno subito un peggioramento, è di palmare evidenza, quindi, che la stima degli stessi così come formulata dal CTP di parte attrice in €. 30.000,00, sia oggi ancora più attendibile rispetto a quella del CTU dal cui sopralluogo è ormai trascorso un notevole lasso di tempo.

- A quanto sopra si aggiunga che, per tutto quanto sopra esposto, gli odierni attori hanno diritto anche al risarcimento del danno esistenziale e al risarcimento dei danni subiti anche in considerazione del fatto che da ottobre 2009 essi non possono più completamente abitare nell'immobile de quo, ma che già dalla data delle prime richieste di risarcimento danni non hanno potuto godere pienamente dello stesso come è di intuibile evidenza a causa dello stato insalubre creatosi.
- Si rileva, infine, che odierni attori hanno anche diritto al rimborso delle spese di CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato presso il Tribunale di Termini Imerese portante il n. rg. 415/09 pari a €.1.065,31 (già versate dagli attori a seguito della liquidazione del 28.10.2009 disposta dal Tribunale di Termini Imerese) oltre alle eventuali ulteriori spese di CTU liquidande, oltre alle spese di CTP pari a €. 1.724,00 (come da fatture emesse, pagate e allegate – **All.ti 9,10,11,12 e 13**) e alle eventuali ulteriori spese che si renderanno necessarie nel corso del presente giudizio, nonché ancora alle spese legali per il procedimento di accertamento tecnico preventivo (cfr. progetto di parcella - **All.14**) e alle spese del presente giudizio.

Ttutto quanto sopra premesso, i ricorrenti, come innanzi rapp.ti, difesi e dom.ti, chiedono che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa

- dire e dichiarare che le cause dei danni ingiustamente subiti e lamentati dai sigg. Lo Iacono Francesco e Spinella Maria Teresa nell'immobile di cui in premessa, sono ascrivibili al Comune di Marineo sul quale grava la relativa responsabilità;
- conseguentemente condannare il Comune di Marineo, in persona del suo Sindaco pro tempore, a porre in essere le opere necessarie al fine di evitare la causazione di ulteriori danni nell'immobile sito in Marineo, posto al piano terra di Via Bivona n. 35-37 e al piano primo e terra di C.so dei Mille n. 37-39 tenuto anche conto della relazione del CTU Ing. Antonio Pilato nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo instaurato presso il Tribunale di Termini Imerese portante il n. rg. 415/09 e, quindi, a porre tutte le opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni subite e subende degli attori come anche indicate in premessa;
- dire e dichiarare che gli odierni attori hanno diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi e, pertanto, condannare il Comune di Marineo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in loro favore della somma di €. 30.000,00 come da CTP allegata, e in via subordinata di **€. 16.000,00** per il ripristino dell'immobile de quo oltre alle ulteriori spese che verranno provate nel corso del giudizio o in quella somma che valuterà Codesto Tribunale a seguito della fase istruttoria in merito al quantum stante l'inerzia del Comune di Marineo che continua a protrarsi con conseguente aggravio dei danni de quibus;
- condannare, altresì, il Comune di Marineo in persona del sindaco pro tempore al pagamento in favore degli attori della somma di €. **1.650,00** per il mancato godimento dell'immobile de quo (da novembre 2008 a settembre 2009), **€. 1.350,00** per mancato godimento dell'immobile da ottobre 2009 a giugno 2010, oltre ancora a **€. 150,00** mensili per ciascun mese di ulteriore mancato godimento dell'immobile de quo fino al ripristino dei luoghi o in quella somma che valuterà Codesto Tribunale oltre ad una somma a titolo risarcitorio che valuterà Codesto Tribunale,

anche in via equitativa, per il non pieno godimento dell'immobile già a partire dalla prime richiesta di risarcimento danni prodotta in atti;

- condannare, inoltre, il Comune di Marineo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno esistenziale in favore degli attori, nonché al risacriemnto dei danni per i disagi subiti e tutti i motivi esposti in premessa anche con particolare riferimento allo stato di salute del sig. Lo Iacono il tutto in quella somma che valuterà Codesto On.le Tribunale anche in via equitativa;
- condannare ancora il Comune di Marineo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore degli attori delle spese di CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato presso il Tribunale di Termini Imerese portante il n. rg. 415/09 pari a €.1.065,31 e già dagli stessi versate a seguito della liquidazione del 28.10.2009 disposta dal Tribunale di Termini Imerese oltre alle eventuali ulteriori spese di CTU liquidande, oltre alle spese di CTP pari a €. 1.724,00 (come da fatture emesse, pagate e allegate) e alle eventuali ulteriori spese che si renderanno necessarie nel corso del presente giudizio;
- condannare il Comune di Marineo in persona del sindaco pro tempore a rifondere agli attori spese legali, competenze ed onorari del procedimento di accertamento tecnico preventivo pari a €. 2.268,00 oltre €. 195,48 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario T.F., CPA e IVA come da nota spese allegata o in quella somma che valuterà Codesto Tribunale;
- condannare il Comune di Marineo, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore degli attori degli interessi legali maturati e maturandi su tutti i superiori importi e alla rivalutazione monetaria delle suddette somme.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente procedimento.
- **In via istruttoria** fin da ora si chiede che:

a) venga disposta l'acquisizione del fascicolo dl procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato presso il Tribunale di termini Imerese portante il n. rg. 415/09;

b) ammettere prova testimoniale con il Geom. Antonino Li Castri, dom.to in Marineo C.so dei Mille 128, per sentirlo sui seguenti articolati:

1) "Vero è che dal 2005 seguo la vicenda dei sigg. Lo Iacono Francesco e Spinella Maria Teresa in relazione ai danni da infiltrazione verificatisi nel loro immobile sito in Marineo, al piano terra di Via Bivona n. 35-37 e al piano primo e terra di C.so dei Mille n. 37-39 e monitorizzo periodicamente detti danni;

2) "vero è che già nel 2005 l'immobile de quo si presentava insuluiabre e da ottobre 2009 gli attori non possono più abitarvi"

3) "vero è che gli infissi e la pavimentazione del suddetto immobile necessitano di sostituzione e non possono essere più riparati";

4) "vero è che io stesso ho presentato in questi anni presso il Comune di Marineo varie richieste di risarcimento danni formulate dai sigg. Lo Iacono Francesco e Spinella Maria Teresa e il Comune di Marineo non ha mai provveduto concretamente ad eliminare le cause dei danni";

5) "Vero è che solo nel mese di marzo 2009 il Comune di Marineo ha provveduto ad asfaltare solo una striscia del manto stradale di Via Bivona da lato dell'immobile degli attori non provvedendo, però, al rifacimento dei marciapiedi e lasciando lo stato dei luoghi con le pendenze in virtù delle quali le acque piovane vengono convogliate sull'immobile degli attori";

6) "vero è che prima della messa in posa della striscia di manto stradale lo stato dei luoghi era come da fotografie allegate al fascicolo di parte degli attori che mi vengono mostrate";

7) "vero che il Comune non ha ancora rifatto i marciapiedi, né deviato le acque o comunque variato le pendenze della strada di Via Bivona";

8) "vero è che i danni degli attori continuano a subire nel tempo un peggioramento"

9) "vero è che ho ricevuto dai sigg. Lo Iacono Francesco e Spinella Maria Teresa i pagamenti relativi alle fatture n. 9/05 e 2/09 che mi vengono mostrate.

c) ammettere prova testimoniale con i sigg. Lo Iacono Saverio, dom.to in Palermo, Via Alessio Narbone n. 38 e Lo Iacono Antonino dom.to in Carini, Via Carpa 14 per sentirli dire e dichiarare:

1) "vero è che mio padre, Lo Iacono Francesco, spesso piange e non dorme perché vorrebbe poter abitare nella casa sita in Marineo (suo paese natale) e posta al piano terra di Via Bivona n. 35-37 e al piano primo e terra di C.so dei Mille n. 37-39"

2) "vero è che già dall'autunno del 2005 il suddetto immobile ha presentato un aspetto particolarmente insalubre e che da ottobre 2009 i miei genitori non vi hanno più potuto abitare"

3) "vero è che mio padre, da quando il suddetto immobile ha subito le infiltrazioni di acqua e in particolare da quando è stato instaurato il procedimento per accertamento tecnico preventivo, vive con ansia la condotta del Comune di Marineo e si sveglia gridando che per colpa del Comune lui non può vivere a casa sua"

4) "vero è che mio padre, a causa dello stato insalubre che il suddetto immobile presenta a seguito delle infiltrazioni subite, non può abitare più a Marineo e abita nella casa di Palermo"

5) "vero è che, a causa delle sue condizioni di salute, mio padre a Palermo

non può uscire, mentre a Marineo può passeggiare senza problemi di traffico nonché ivi conosce amici e parenti e vive in un ambiente a lui familiare, mentre a Palermo non ha rapporti di amicizia e parentela con alcuno";

6) "vero che a Marineo, a differenza di Palermo, mio padre torna ad essere sereno e a orientarsi nello spazio e nel tempo, mentre a Palermo perde facilmente i suoi punti di riferimento, in particolare da quando ha adito le sedi legali per le infiltrazioni subite"

d) ammettere prova testimoniale con il sig. Inglima Giovanbattista, dom.to in Marineo, Via Vittorio Emanuele per sentirlo dire e dichiarare:

1) "Vero è che ho più volte provveduto a riparare gli infissi dell'immobile dei sigg. Lo Iacono Francesco e Spinella Maria Teresa – sito in Marineo al piano terra di Via Bivona n. 35-37 e al piano primo e terra di C.so dei Mille n. 37-39 - a causa delle infiltrazioni d'acqua dagli stessi subite"

2) "Vero è che gli infissi, a causa delle ripetute riparazioni da me effettuate a partire dal 2006, non possono più essere riparati e l'unica soluzione è sostituirli con nuovi infissi"

e) ammettere prova testimoniale con l'Ing. Pulizzotto per dire e dichiarare :

1) "vero è che l'immobile dei sigg. Lo Iacono Francesco e Spinella Maria Teresa – sito in Marineo al piano terra di Via Bivona n. 35-37 e al piano primo e terra di C.so dei Mille n. 37-39 – presenta i danni come da mia relazione del 08.10.2009 e successive osservazioni con un aggravamento degli stessi danni ";

2) "vero è che i danni subiti dai sigg. Lo Iacono e Spinella si possono quantificare in €. 30.000,00";

3) "vero è che i danni degli attori continuano a subire nel tempo un

peggioramento ";

4) "vero è che ho ricevuto dai sigg. Lo Iacono Francesco e Spinella Maria Teresa il pagamento della fattura n. 01/2010 che mi viene mostrata".

Si producono i seguenti documenti:

- CD contenente fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi
- dichiarazione ex d.lgs. 28/2010
- copia lettera 12.02.2010
- copia lettera del 21.10.2008
- copia lettera del 05.12.2005
- richiesta di risarcimento danni del 20.04.2006
- decreto liquidazione CTU del 28.10.2009
- fattura n. 11/2009 CTU Ing. Pilato
- fattura 1/2010 CTP Ing. Pulizzotto
- fattura 2/09 Geom. Li Castri
- fattura 9/2005 Geom. Li Castri
- prospetto di parcella spese legali per il proc. di ATP e fasi stragiudiziali antecedenti e sucessive
- copia verbali di udienza del proc . rg. 415/09
- stampa di n. 25 fotografie contenute nel cd di cui sopra
- relazione di CTU del 30.09.2009
- chiarimenti del CTU a firma Ing. Antonio Pilato del 07.12.2009
- copia verbali di udienza del proc. rg. 415/09 (del 07.05.2009, 15.05.2009, 11.06.2009, 28.10.2009, 26. 11.2009, 10.12.2009)
- fascicolo di parte del procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato presso il Tribunale di termini Imerese portante il n. rg. 415/09 con relativi allegati

Si dichiara, ai fini del contributo unificato, che il presente giudizio ha valore indeterminato e, pertanto, il contributo unificato è di €. 340,00.

Salvo ogni altro diritto

Corleone, li 09.07.2010

Avv. Antonia Zelia Pia Vitrano

MANDATO ED AUTENTICA

Informati ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art.. 17 e 20 del medesimo decreto come da atto allegato, nominiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio, ivi inclusa la fase di esecuzione e quella eventuale di opposizione e di appello **l'Avv. Antonia Zelia Pia Vitrano** (C.F. VTRNNZ76M46F205W) conferendole ogni più ampia facoltà, compresa la facoltà di proporre domande e istanze nuove, di chiamare terzi in causa ex art.106 c.p.c., di estendere ed accettare il contraddittorio con altre parti del giudizio, deferire interrogatorio e di riferire giuramenti, di transigere, conciliare e di quietanzare la lite di cui alla presente controversia e di resistere nell'eventuale giudizio di opposizione, di rinunciare agli atti e di accettare rinunce, di proporre regolamento di competenza, con ogni altra facoltà di legge, avendo per rato e valido quanto verrà fatto nel nostro interesse, **eleggendo domicilio** in Bisacquino (PA), via Caronna n.21, c/o studio dell'Avv. Benedetto Gaudiano (c.f. GDNBDT55E19A882Q). Autorizziamo espressamente fin da ora la suddetta procuratrice a farsi sostituire da persone di sua fiducia, sia in attività giudiziaria che stragiudiziaria. Preso atto dell'informativa sulla privacy, ai sensi dell'art.13 D.lgs. n.196/2003, autorizziamo il trattamento dei dati personali

Lo Iacono Francesco

Spinella Maria Teresa

Per autentica

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notificazione presso il Tribunale di Termini Imerese – sez. distaccata di Corleone, ho notificato e dato copia del superiore atto al

Comune di Marineo, in persona del Sindaco pro tempore, dom.to in C.so dei Mille 127, 90035 Marineo, ed ivi a mani della sig. La Prato Maria Concetta impiegata che ne curerà la consegna nella M.A.

Marineo 12/7/10

UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
Gaspare Ganci

REG. CRON. A N. 938
SPECIFICA
DIR. NOTIF. <<
INC. TRASF. €
1° TOTALE €
1 %
2° TOTALE € 13,81
SPESE POSTALI €
3° TOTALE €
- 9 LUG 2010

COMUNE DI MARINEO

(Provincia Palermo)

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'Anno duemiladieci, addì _____ del mese di _____ in Marineo e nella Residenza Comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Marineo (di seguito: Comune), con sede in Marineo, Corso dei Mille 127 C.F. 86000870823, rappresentato legalmente dal Responsabile dell'Area AA.GG. Dott.ssa Isidora Sclafani, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto;

E

L'Avv Saverio Lo Monaco, del Foro di Palermo (di seguito: legale), con studio in Palermo, via Dei Biscottari n. 17, Partita IVA 05595480822;

PREMESSO CHE:

Con deliberazione di Giunta Comunale n°___del _____, esecutiva ex lege, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale nella controversia promossa dai sigg. Lo Iacono Francesco e Spinella Maria Teresa, impegnando la somma di € 3.000,00 oltre IVA e CPA

Con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n°_____, è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune di Marineo nella

controversia promossa dai sigg. Lo Iacono Francesco e Spinella Maria Teresa, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. Il legale si impegna ad applicare le tariffe professionali in misura media.

2. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

3. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, in mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della suprema Corte – in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 20 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

4. Il legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni d' incompatibilità richiamate precedentemente.

5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

6. Il comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

7. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

9. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

10. Il Comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

11. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

12. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI MARINEO

Il Responsabile AA.GG.

_____

IL PROFESSIONISTA

_____